

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO LA SEDE DI VILLA PACE (MESSINA) PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI ATTIVITA' DI RICERCA IN BIOLOGIA, ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE.

TRA

la Stazione Zoologica Anton Dohrn (d'ora in avanti SZN), con sede in Napoli, Villa Comunale, 80121, CF e partita IVA 04894530635, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, Prof. Roberto Danovarogg, nato a Genova il 22/02/1966 e domiciliato per la sua carica presso la SZN,

E

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università), con sede in Messina, Via Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università

PREMESSO CHE

- La SZN e l'Università hanno stipulato una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica in data 21.12.2018, per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- l'art. 3 della su citata Convenzione Quadro prevede che le Parti si impegnino a stipulare specifiche convenzioni attuative che definiscano le modalità di attuazione della collaborazione, che individuino le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e che regolino i termini e le modalità dei rispettivi impegni;
- la SZN e l'Università hanno a disposizione risorse infrastrutturali per la ricerca che, se condivise, consentono notevole economia di costi di investimento e risparmio di tempo per lo sviluppo dei propri obiettivi di ricerca nel campo nelle scienze marine;

CONSIDERATO CHE

- l'Università ha a disposizione il centro di Villa Pace che è già strutturato e funzionale per ospitare ricercatori e laboratori ed è dotato di una foresteria in grado di ospitare studenti, ricercatori e *visiting scientists* che possono essere ospitati presso il centro per attività di ricerca e/o di formazione;
- l'Università ha interesse a fruire della competenza ed esperienza maturata dal personale di ricerca della SZN al fine di accrescere la solidità scientifica delle conoscenze sull'ambiente marino nel meridione d'Italia;
- la SZN ha la sua sede centrale a Napoli e sedi territoriali a Ischia, Portici, Roma, Palermo e Milazzo, ed intende estendere ulteriormente il campo operativo alla Calabria e alla città di Messina;

- la SZN è disponibile ad assumere i costi necessari a creare e condividere strutture e infrastrutture di ricerca nel mezzogiorno con fondi propri e con fondi derivanti dai propri progetti di ricerca;
- la SZN ha obbligo di sede stabile almeno decennale nell'ambito dell'utilizzo delle risorse PON e intende ulteriormente investire queste risorse nel potenziamento delle sedi siciliane, con particolare riferimento alla sede congiunta oggetto della presente convenzione;
- la SZN ha espresso il proprio interesse a collaborare con l'Università e a creare in futuro un centro congiunto di eccellenza con la stessa, mettendo a disposizione anche il proprio personale, impiegato nelle attività di ricerca di comune interesse, presso alcuni locali della sede di Villa Pace dell'Università;
- l'Università ha interesse ad accrescere la collaborazione istituzionale con la SZN anche attraverso la presenza di proprio personale presso sedi congiunte di ricerca per la cooperazione scientifica tra i propri ricercatori e quelli di EPR;
- con la presente convenzione le Parti intendono perseguire e realizzare, ciascuno per quanto di competenza e nel rispetto dei propri compiti e finalità, l'interesse comune alla migliore fruizione delle strutture e infrastrutture di ricerca presenti nel meridione d'Italia e nella Regione Siciliana, con particolare riferimento all'Area dello Stretto di Messina che ha caratteristiche uniche per lo sviluppo delle ricerche di avanguardia nel campo della biologia, ecologia e biotecnologie marine;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Quanto precede è da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

2.1 Con la presente convenzione la SZN e l'Università intendono disciplinare termini e modalità di una reciproca collaborazione finalizzata al soddisfacimento degli interessi di ricerca e didattica di interesse pubblico loro affidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca e divulgazione scientifica nell'ambito della biologia, ecologia e biotecnologie marine nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alla Regione Siciliana e all'area dello Stretto di Messina, in conformità alle disposizioni normative e statutarie di riferimento.

2.2 Lo svolgimento delle attività congiunte o di comune interesse avverrà nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuna Parte e in stretta rispondenza e conformità alle regole dei programmi di finanziamento nel cui quadro tali attività si collocheranno.

Art. 3

Impegni di Università

Ai fini di cui al precedente art. 2, l'Università si impegna, per quanto di propria competenza:

- 3.1 ad ospitare, in via non esclusiva, il personale individuato dalla SZN presso le palazzine B1 e B2 (di seguito "locali" e di cui si allegano le planimetrie) della sede di Villa Pace a Messina, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca di eccellenza in ambito marino;
- 3.2 a consentire ai ricercatori della SZN l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca presenti nei locali , ferma restando la responsabilità della SZN connessa al loro utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia;
- 3.3 a consentire ai ricercatori della SZN l'utilizzo della propria strumentazione nel rispetto della normativa vigente e ferme restando in capo alla SZN le responsabilità connesse al loro l'utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia;
- 3.4 al rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai suindicati locali ove opererà il personale della SZN.

Della strumentazione di proprietà dell'Università presente nei locali verrà redatto un apposito verbale al momento della consegna.

Apposito verbale verrà, altresì, redatto per la strumentazione della SZN.

Art. 4

Impegni di SZN

Ai fini di cui al precedente art. 2, la SZN, a sua volta, si impegna:

- 4.1 al rispetto della normativa vigente, delle regole di accesso e di uso e delle condizioni richieste dall'Università per l'utilizzo dei locali da parte del proprio personale;
- 4.2 ad ospitare il personale dell'Università individuato dal Rettore presso la propria sede di Napoli, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca marina e a consentire al personale dell'Università coinvolto nelle attività di ricerca svolte congiuntamente, l'utilizzo delle proprie infrastrutture e l'accesso ai servizi per la ricerca;
- 4.3 al rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai locali ove opererà il personale dell'Università;
- 4.4 a dare un contributo all'Università, a seguito di presentazione delle relative fatture o apposita rendicontazione, per i costi dei servizi (quali le spese generali per servizi di vigilanza e pulizia, per le utenze idriche, elettriche, ecc..) relativi al funzionamento dei locali ove il personale è ospitato, ove dalla stessa garantiti direttamente e/o per il tramite di terzi, che verrà determinato semestralmente (oltre che alla luce del principio di leale collaborazione) in ragione delle dimensioni degli spazi utilizzati ed in misura del 50% con riferimento alle spese correnti per attività laboratoriali;
- 4.5 ad uniformarsi alla regolamentazione dell'Università in materia di accesso di soggetti terzi nei locali e a non fare utilizzare a terzi i beni e gli strumenti di proprietà dell'Università;

- 4.6 a sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dalla stessa indicate, a persone o cose derivante dall'uso di locali e dei beni, strumenti o dall'espletamento di qualsiasi attività ivi svolta, anche su autorizzazione dell'Università;
- 4.7 a stipulare a tal fine idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché a stipulare copertura assicurativa per incendio ed altri eventi accidentali connessi all'utilizzo dei locali concessi in uso, a garanzia degli stessi;
- 4.8 a provvedere ai relativi oneri di manutenzione ordinaria;
- 4.9 a fornire un elenco del proprio personale che opererà nei locali;
- 4.10 a consentire ai ricercatori, ai docenti e agli studenti dell'Università l'utilizzo delle proprie infrastrutture e della propria strumentazione per la ricerca collocate presso tali locali, , incluso l'accesso all'utilizzo delle imbarcazioni scientifiche e delle tecnologie utilizzate dai propri ricercatori, ivi ospitati per le attività di ricerca nello Stretto, nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le responsabilità connesse all'utilizzo.

Art. 5

Impegni comuni delle parti

La SZN e l'Università si impegnano a:

- 5.1. perseguire le migliori modalità di sinergia tra le stesse anche mediante l'utilizzo degli specifici strumenti tecnico-scientifici, normativi e contrattuali, relativi alla condivisione delle infrastrutture per la ricerca e della progettazione scientifica;
- 5.2 ad organizzare attività in collaborazione di formazione, incluse *summerschool* a carattere internazionale e, ove compatibile con le risorse finanziarie a disposizione, cofinanziare dottorati di ricerca e altre attività di interesse comune;
- 5.3 a condividere i risultati scientifici e le *co-Authorship* delle pubblicazioni dei risultati svolti congiuntamente riferibili ai progetti oltre agli eventuali brevetti derivanti da tali proprietà intellettuali congiunte;
- 5.4 a facilitare attraverso l'esecuzione della presente convenzione lo sviluppo ulteriore di attività nelle aree scientifiche di interesse comune con particolare interesse allo stretto di Messina e ai mari della Regione Sicilia.

Art. 6

Costi

La presente convenzione è stipulata a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di cui all'art. 4, che la SZN si impegna a versare all'Università secondo le modalità che saranno indicate, nonché il pagamento degli oneri di manutenzione ordinaria dei locali..

Art. 7

Durata e decorrenza

La presente convenzione ha durata decennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le parti..

Art. 8

Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di 12 mesi, mediante posta elettronica certificata (PEC).

È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università. Quest'ultima potrà, altresì, recedere, con un preavviso inferiore, qualora abbia necessità dei locali per i propri fini istituzionali ovvero per rilevanti ragioni di interesse pubblico che ne impongano la disponibilità.

Art. 9

Obblighi delle Parti

9.1 Ognuna delle parti è responsabile nei confronti del proprio personale che opererà presso la sede dell'altra parte, per il quale deve avere le necessarie coperture assicurative.

9.2 Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

9.3 A tal fine, ognuna delle Parti, per il proprio personale che opererà presso la sede dell'altra parte, dichiara sin d'ora di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e reso disponibile dall'altra parte;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

9.4 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno risolte in via amichevole e, solo ove ciò non sia possibile, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 11

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) N. 679/ 2016.

Art. 12

Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Essa è altresì soggetta ad imposta di bollo che verrà assolta virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione della Agenzia delle Entrate di Messina, n. 67760 del 2010.

ART. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

Art. 14

Nomina dei Responsabili di Convenzione

Il Responsabile della Convenzione per Università è: _____

Il Responsabile della Convenzione per SZN è: il Direttore Generale, Ing. Fabrizio Vecchi.

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Il Presidente

Prof. Roberto Danovaro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA


Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005.


Lato mare

PRIMO PIANO



- 14 Stanza per 2 ricercatori SZN
- 15 Stanza per 3 postazioni dottorandi / studenti
- 16 Stanza per 2 ricercatori SZN
- 17 Androne con 4 postazioni per dottorandi / studenti / assegnisti
- 18 Servizi igienici
- 19 Sala conferenze / aula lezioni
- 20 Segreteria / Amministrazione
- 21 Direzione
- 22 Sala attesa
- 23 Androne con 3 postazioni per ricercatori ospiti / assegnisti
- 24 Stanza per 3 ricercatori SZN / personale associato SZN
- 25 Stanza per 3 ricercatori ospiti o personale associato SZN

LATO MARE



PIANTA PIANO TERRA RAPP.: 1:50

- 2 Laboratorio dati ambientali e microscopia
- 3 Laboratorio biodiversità (benthos e plancton)
- 4a Laboratorio biodiversità (ittologia)
- 4b Laboratorio biomolecolare e microbiologia
- 5 Stanza personale tecnico (tecnici lab)
- 6 Sala riunioni
- 7 Laboratorio elettronica/robotica, analisi video ROV, analisi GIS
- 8 Stanza Server
- 9 Stanza ricercatori ospiti (n = 2)
- 10 Laboratorio asciutto
- 11 Laboratorio asciutto
- 12 Area studenti
- 13 Servizi igienici